



# COMUNE DI SAN TEODORO

## PROVINCIA di SASSARI

SINDACO

Ordinanza N. 22 del 12/05/2020

**Oggetto:** riapertura al pubblico dell'ecopunto esterno presidiato per il conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati, sito in Loc. Stirritoghju (Area P.I.P.) -San Teodoro.

### IL SINDACO

#### Visti:

- ✓ il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ed in particolare l'art. 2 che testualmente dispone: *“Le autorità competenti con le modalità previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dei casi di cui all'articolo 1, comma 1”*;
- ✓ il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 627 del 27 febbraio 2020 recante *“Nomina del Soggetto attuatore per il coordinamento delle attività poste in essere dalle strutture della Regione Autonoma della Sardegna, competenti nei settori della protezione civile e della sanità, impegnate nella gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”*, a mezzo del quale il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna è nominato soggetto attuatore ai sensi dell'art. 1 c.1 della OCDPC 630/2020;
- ✓ il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 *“Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- ✓ il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- ✓ il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- ✓ il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 recante *“Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- ✓ il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;
- ✓ il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”* e in particolare l'art. 5, comma 4 che sancisce che *“Resta salvo il potere di ordinanza delle regioni, di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020. n. 6”*;

- ✓ il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.*”;
- ✓ il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020 circa “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.*”;
- ✓ il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- ✓ il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 circa “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.*”;
- ✓ il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 26 marzo 2020, con cui è stato modificato l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020;
- ✓ l'ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 28 marzo 2020, con cui è stato disciplinato l'ingresso nel territorio nazionale tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario e terrestre; VISTI i decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero della Salute 14 marzo 2020, n. 117; 24 marzo 2020, n. 127; 3 aprile 2020 n. 145;
- ✓ il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 88 del 02.04.2020 ed avente ad oggetto: “Disposizioni attuative del decreto - legge 25 marzo 2020, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID- 19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- ✓ il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 97 dell'11.04.2020 ed avente ad oggetto: “Disposizioni attuative del decreto - legge 25 marzo 2020, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID- 19, applicabili sull'intero territorio nazionale” e preso atto che le disposizioni di cui al citato D.P.C.M. del 10 aprile 2020 sono efficaci fino al 03 maggio 2020;
- ✓ il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato sulla GU Serie Generale n.108 del 27-04-2020, le cui disposizioni sostituiscono quelle di cui al DPCM 10 aprile 2020, con efficacia fino al 17 maggio 2020;

**Richiamate** tutte le ordinanze, emesse dal Presidente della Regione Sardegna, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica n. 2 del 24.02.2020, riguardanti misure straordinarie urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19 nel territorio regionale della Sardegna;

**Rilevato** che in forza dell'Ordinanza Sindacale n. 12 del 07/04/2020, è stato disposto l'utilizzo di un'area sita in Loc. Stirritogghju (Area P.I.P.) -San Teodoro, come Area di trasbordo/trasferenza e raggruppamento temporaneo dei rifiuti urbani ed assimilati prodotti dalla raccolta differenziata sul territorio;

**Atteso che** nella suddetta Ordinanza veniva disposto tra l'altro che: *"nei pressi della suddetta area (trasbordo/trasferenza e raggruppamento temporaneo) e comunque a debita distanza, vengano posizionati dei cassonetti stradali per la raccolta differenziata presidiati dalla Ditta appaltatrice, fruibili dalle utenze domestiche e non domestiche del territorio"*; di seguito denominato ecopunto di conferimento;

**Considerato che:**

- con nota trasmessa via mail in data 10/03/2020, veniva ordinato alla Ditta appaltatrice dei servizi di igiene urbana, la chiusura dell'ecopunto esterno presidiato per il conferimento dei rifiuti urbani, adiacente all'area di trasbordo/trasferenza e raggruppamento temporaneo raggruppamento/ecocentro, a causa del propagarsi dell'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da COVID 19;
- a seguito delle nuove disposizioni governative e regionali sulla riapertura progressiva delle varie attività economiche e commerciali, e sull'allentamento delle misure restrittive sulla circolazione sul territorio, si ritiene necessario riaprire il suddetto ecopunto esterno presidiato, nel rispetto comunque delle disposizioni igienico-sanitarie, dei divieti di assembramento, e del mantenimento delle distanze sociali di sicurezza;

**Visti:**

- l'articolo 50 comma 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i (T.U.E.L.);
- il D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs 151/2005 e ss.mm.ii.;
- la Legge 241/1990 e ss.mm.ii.;

**ORDINA**

Per i motivi contingibili ed urgenti descritti in premessa

la riapertura al pubblico dell'ecopunto esterno presidiato per il conferimento dei rifiuti urbani, adiacente all'area di trasbordo/trasferenza e raggruppamento temporaneo, secondo i consueti giorni e orari: dal Lunedì al Sabato dalle ore 8:00 alle ore 12:00, e dalle ore 15:00 alle ore 17:00;

che restino valide le norme per il contenimento del Covid-19 che prevedono di evitare gli assembramenti e il mantenimento delle distanze sociali di sicurezza, nello specifico:

- ✓ è consentito l'accesso all'ecopunto esterno presidiato di raccolta dei rifiuti urbani, al massimo a 1 utente per volta, con accesso limitato alle sole utenze che portano i rifiuti in auto. Pertanto, al fine di limitare i contagi e l'afflusso degli utenti, non sarà consentito l'accesso all'ecopunto presidiato alle utenze che trasportano i rifiuti a piedi;
- ✓ i rifiuti dovranno essere conferiti all'ecopunto presidiato già divisi per tipologia, e gli utenti dovranno attendere il proprio turno all'interno delle loro auto;
- ✓ in ogni autovettura potrà essere presente una sola persona, dotata di apposita mascherina o ogni altro idoneo dispositivo per la copertura di naso e bocca, nonché guanti o gel o altra soluzione igienizzante.
- ✓ Ogni utente potrà recarsi all'ecocentro non più di una volta al giorno, ed in ogni caso non più di una persona per nucleo familiare.

In ottemperanza alle disposizioni di legge che vietano gli spostamenti non legati a bisogni essenziali ed urgenti, si invitano i cittadini a recarsi all'ecopunto presidiato di raccolta, solo in caso di effettiva necessità. Questo anche per evitare code e lunghe attese che potrebbero sorgere nei primi giorni di apertura.

Per dare la possibilità di accedere all'ecopunto presidiato a tutti coloro che ne hanno necessità, si chiede ai cittadini di moderare i quantitativi di rifiuto da conferire.

In ogni caso per le seguenti tipologie di rifiuti, le quantità ammesse potranno essere:

- ✓ massimo 4 pezzi a settimana di rifiuti durevoli ( ingombranti e/o RAEE);
- ✓ massimo 6/7 sacchi da 60 l a settimana contenenti rifiuti biodegradabili da sfalci e potature;

Sul rispetto delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento vigilerà la Polizia Municipale

**DISPONE**

Che la Polizia Municipale vigili sul rispetto delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento

Che la presente ordinanza venga:

1. pubblicata presso l'Albo pretorio del Comune;
2. trasmessa al Comando della Polizia Locale del Comune di San Teodoro;
3. trasmessa al Comando della Stazione dei Carabinieri di San Teodoro;
4. trasmessa alla Ditta appaltatrice dei servizi di igiene urbana il RTI San Germano SPA-Gruppo IREN SPA/GEECO Gestione Ambiente-Gruppo CFT Soc. Coop.;

che, a cura degli uffici comunali competenti, il contenuto della presente ordinanza sia reso pubblico alla cittadinanza con tutti i mezzi a disposizione (sito istituzionale, canali social).

In base a quanto previsto dall'articolo 8, comma 3 della legge n. 241 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni, visto l'elevato numero dei destinatari che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale del presente provvedimento, l'Amministrazione provvederà a darne ampia comunicazione, tramite comunicati stampa, pubblicazione sul sito internet istituzionale e altre forme di pubblicità ritenute idonee;

### **INFORMA**

gli interessati che, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n° 241, contro la presente ordinanza sono ammissibili:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge 6 dicembre 1971, n°1034) entro 60 giorni decorrenti dalla data della notificazione o della piena conoscenza del provvedimento;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato (D.P.R. 24 novembre 1971, n°1199) entro 120 giorni decorrenti dalla data della notificazione o della piena conoscenza del provvedimento.

Il Sindaco

San Teodoro, 12/05/2020

Dott. MANNIRONI DOMENICO ALBERTO